



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;
- VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008";
- VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 di "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";
- VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2006/42/CE sopra citata;



- VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla "presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico;
- VISTO il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;
- VISTO il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante "individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;
- VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, a favore della società **IMQ S.P.A.**, con sede legale in MILANO (MI) VIA QUINTILIANO MARCO FABIO 43 cap 20138, emanato in data 11 marzo 2021 da queste Direzioni generali con **scadenza al 09 marzo 2025**;
- VISTO il Decreto di riduzione dell'autorizzazione con riferimento alla procedura di valutazione di conformità dell'Allegato X (Modulo H) ai sensi della Direttiva 2006/42/CE emesso da queste Direzioni generali in data 19 dicembre 2022;
- CONSIDERATO l'accREDITAMENTO dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 certificato n. 0005PRD, relativo allo schema PRD con scadenza 09 marzo 2025;
- ACQUISITA la Delibera del 12 dicembre 2024 (DC2024UTL055), del Comitato Settoriale di Accreditazione AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 19160 del 16 dicembre 2024, con la quale viene rinnovato il certificato di accreditamento **n. 0005PRD** con nuova scadenza il **09 marzo 2029** a favore della società **IMQ S.P.A.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2006/42/CE – Macchine –, di valutazione della conformità per l'Esame CE del tipo di cui all'Allegato IX (Modulo B);
- VISTA la Comunicazione, prot. MIMIT n. 4592 del 17 febbraio 2025, con cui Accredia ha comunicato alla Direzione Generale Consumatori e Mercato e alla Divisione III – Organismi notificati e Sistemi di accreditamento, la riassegnazione dei numeri di accreditamento, con conseguente ri-emissione dei certificati di accreditamento e dei relativi allegati, e periodo transitorio per gli Organismi Accreditati;
- CONSIDERATO che, in virtù della predetta Comunicazione di ACCREDIA, il Certificato di Accreditazione UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 n. 0005PRD, relativo allo Schema Prodotto, è stato indicato con la nuova denominazione n. **00013 Products/Services/Processes**, con scadenza il **09 marzo 2029**;



ACQUISITA l'istanza prot. n. 1890 del 22 gennaio 2025, con la quale l'Organismo **IMQ S.P.A.**, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE citata;

ACQUISITA, unitamente all'istanza e alla successiva integrazione prot. n. 4555 del 17 febbraio 2025, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 14 gennaio 2025, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento con due versamenti datati 14 gennaio 2025 e 14 febbraio 2025, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto;

DECRETANO

Art. 1

1. Alla società IMQ S.P.A., (P.I. 12898410159), con sede legale in MILANO (MI) VIA QUINTILIANO MARCO FABIO 43 cap 20138, è rinnovata l'autorizzazione a effettuare l'attività di certificazione relativa all'Esame CE del tipo di cui all'Allegato IX (Modulo B), per le seguenti macchine di cui all'Allegato IV alla Direttiva 2006/42/CE:



- Schema **Prodotto** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00013 Products/Services/Processes** con scadenza 09 marzo 2029:

Prodotti:

- 1. *Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:*
 - 1.1. *seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile,*
 - 1.2. *seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale,*
 - 1.3. *seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale,*
 - 1.4. *seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale;*
- 2. *Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;*
- 3. *Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;*
- 4. *Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:*
 - 4.1. *seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato,*
 - 4.2. *seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato,*
- 5. *Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili,*
- 6. *Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno,*
- 7. *Fresatrici ad asse verticale, "toupies" ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili,*
- 8. *Seghe a catena portatili da legno,*
- 9. *Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s,*
- 10. *Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale,*
- 11. *Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale,*
- 12. *Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:*
 - 12.1. *locomotive e benne di frenatura;*
 - 12.2. *armatura semovente idraulica,*
- 13. *Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione,*
- 16. *Ponti elevatori per veicoli,*
- 17. *Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri,*
- 19. *Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone,*



- 20. *Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11,*
 - 21. *Blocchi logici per funzioni di sicurezza.*
- Moduli / Procedure di valutazione della conformità:
- Allegato IX – Modulo B (Esame CE del tipo)

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:
 - Schema **Prodotto** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 00013 Products/Services/Processes** con scadenza al **09 marzo 2029**;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III – Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi –, Direzione generale mercato e consumatori, Dipartimento mercato e tutela, del Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché la Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione III e della Divisione competente della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora i sopracitati Ministeri accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accREDITAMENTO, sospendono o revocano l'autorizzazione e la relativa notifica.



Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it); sezione "*Mercato e consumatori*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo a "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
per Consumatori e Mercato
(Dott. Gianfrancesco Romeo)

IL DIRETTORE GENERALE
per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro e per le politiche assicurative
(Dott. Gennaro Gaddi)

gp/